

Tipologia:	<b>LAVORO</b>			
Protocollo:	<b>2013711</b>	Data:	<b>28.09.2011</b>	
Oggetto:	<b>DECRETO "SVILUPPO" – IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER LE ASSUNZIONI NEL MEZZOGIORNO</b>			

## DECRETO SVILUPPO – IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER LE ASSUNZIONI NEL MEZZOGIORNO

**Rif. D. L. n. 70/2011 convertito in L.106/2011  
Reg. C.E. n. 800/2008**

Gentile Associato,

con l'emanazione del D.L. "Sviluppo" è stato introdotto un incentivo fiscale a favore dei datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato che saranno effettuate nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia.

L'art. 2 del D.L. n. 70/2011 convertito nella legge n. 106/2011 concede un credito d'imposta al datore di lavoro in genere (presumibilmente in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC), che nei 12 mesi successivi al 14 maggio 2011 effettua nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati".

Sono "lavoratori svantaggiati" i lavoratori che alternativamente rispondano ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
- di età superiore ai 50 anni;
- adulti che vivono da soli con una o più persone a carico;
- occupati in professioni o settori con un elevato tasso di disparità uomo-donna superiore ad almeno il 25% del tasso rilevabile negli altri settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere rappresentato in misura inferiore;
- membri di una minoranza nazionale.

Sono invece considerati "lavoratori molto svantaggiati" i lavoratori privi di occupazione da almeno 24 mesi.

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.*

**ASSOSNAI**

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

Nella prima ipotesi -*“lavoratori svantaggiati”*-, il credito d’imposta spetta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione, mentre nell’altra ipotesi -*“lavoratori molto svantaggiati”*-, l’agevolazione spetta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all’assunzione.

A tal fine il costo salariale comprende: la retribuzione al lordo delle imposte, i contributi obbligatori di natura previdenziale e i contributi assistenziale per figli e familiari. Ovviamente in caso di contratto part-time, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

La legge di conversione prevede che per poter beneficiare del credito d’imposta le assunzioni agevolate devono comportare un incremento della base occupazionale calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti il 13 luglio 2011, tenendo conto delle eventuali diminuzioni occupazionali che si sono verificate nelle imprese controllate o collegate o facenti capo allo stesso soggetto.

Pertanto si ritiene che il credito di imposta è riferito ad ogni lavoratore assunto che incrementi il numero dei dipendenti occupati con contratto a tempo indeterminato in ciascuno dei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del decreto (14/5/2011-13/5/2012), rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti [alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (13/7/2010-12/7/2011)].

Per quanto sopra è evidente che allo stato restano poco chiare le modalità applicative in merito al periodo di riferimento della forza lavoro da prendere in considerazione soprattutto per quei casi in cui le assunzioni sono intervenute durante il periodo di vigenza del decreto legge o per quelle aziende che potrebbero trovarsi nella condizione di aver occupato lavoratori sia nel periodo di vigenza del decreto che in quello della legge di conversione.

Infatti, il decreto prima della conversione in legge prevedeva che il valore di confronto dell’incremento occupazionale assumesse come parametro di riferimento la media degli occupati nei 12 mesi precedenti il 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 70/2011), mentre la legge di conversione ha stabilito che *“il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti (alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto....omissis....)”*.

Ci auguriamo, che il Dicastero preposto fornisca quanto prima i necessari chiarimenti, non prevedendo appunto nè il decreto legge, nè la legge di conversione in maniera univoca, il riferimento temporale da cui far decorrere il calcolo della base occupazionale.

Per i soggetti che con decorrenza giugno 2011 acquisiscono la qualifica di datori di lavoro costituisce incremento della base occupazionale ogni assunzione a tempo indeterminato.

Il decreto stabilisce inoltre i casi di decadenza dal diritto al credito d'imposta se:

- a) il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei 12 mesi precedenti il 13 luglio 2011 (nella vigenza del D.L. 70/2011 bisognava far riferimento ai 12 mesi precedenti il 14 maggio 2011);
- b) i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni (2 anni nel caso di piccole e medie imprese);
- c) vengono definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, oppure vengono commesse violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, ovvero siano emanati dalla magistratura, contro il datore di lavoro, provvedimenti definitivi per condotta antisindacale.

Al verificarsi del caso b) il datore di lavoro è tenuto a restituire il credito d'imposta già usufruito, mentre nel caso ricorra l'ipotesi c) il datore di lavoro è tenuto a restituire il credito d'imposta maturato ed usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione.

Il credito d'imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso e potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 Dlgs 9/7/1997, n. 241 e s.m. (mod. F 24), entro tre anni dalla data di assunzione.

Per ultimo il decreto stabilisce (ar.2, c.6) che il credito d'imposta non concorre a formare il reddito imponibile ai fini Irpef o Ires, non rientra nel valore della produzione ai fini dell'Irap e non rileva neppure nella determinazione del rapporto previsto dagli artt. 61 e 109, c.5, del Tuir.

Per l'effettiva applicabilità sarà necessario un decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilirà i limiti di finanziamento garantiti a ciascuna delle Regioni e fornirà le ulteriori indicazioni in merito alla procedura da seguire per usufruire del beneficio nonché il consenso della Commissione europea, posto che le risorse utilizzate sono in parte nazionali e in parte comunitarie.

Cordiali saluti.

Per **ASSOSNAI**

I consulenti Lavoro

Rag. Antonio Palmisano Avv. Claudio Schiavone